

1. DEFINIZIONI

1.1 Nel presente documento, oltre alle definizioni specificate in altre parti dello stesso, le parole con lettera maiuscola avranno il significato qui di seguito attribuito:

"Bene/i": devono intendersi, i materiali, i semilavorati, i prodotti o qualsiasi bene mobile oggetto della specifica fornitura, come espressamente indicato negli Ordini;

"CGA": indica queste Condizioni Generali di Acquisto applicabili alla Fornitura;

"Cliente/i": indica ciascun cliente di Sonepar al quale Sonepar rivende la Fornitura;

"Contratto": indica il contratto avente ad oggetto la fornitura di Beni / Servizi a Sonepar, costituito dall'Ordine e dalle presenti CGA;

"Fornitore": indica la società destinataria dell'Ordine di Sonepar, che dichiara di essere qualificata, di possedere personale con esperienza, capacità, qualifiche, autorità e certificazioni e tutte le risorse necessarie per eseguire correttamente l'Ordine nella consapevolezza che la Fornitura sarà o potrà essere destinata alla rivendita, da parte di Sonepar, ai Clienti;

"Fornitura": indica i materiali, le attrezzature, i beni e/o servizi, che il Fornitore deve fornire in conformità con l'Ordine affinché Sonepar possa acquistarne la proprietà in vista della rivendita a Clienti. Ai sensi delle presenti CGA si intendono inclusi nella Fornitura anche i Servizi (come di seguito definiti), nonché le eventuali opere di montaggio e/o messa in funzione, o qualsiasi altra opera, ove previsti nell'Ordine;

"Ordine": indica l'ordine di acquisto di Sonepar per la Fornitura, ed è composto da: 1) l'Ordine e le sue specifiche condizioni ed eventuali loro modifiche; 2) ogni documentazione tecnica e non ad esso riferita; 3) piani di consegna che regolano la scadenza delle consegne di quanto contenuto nell'Ordine stesso; L'Ordine, unitamente alle presenti CGA, costituisce il Contratto tra il Fornitore e Sonepar;

"Parte": indica indistintamente Sonepar o il Fornitore ed entrambi, congiuntamente, le "Parti";

"Sonepar": indica Sonepar Italia S.p.A., con sede legale in Padova (PD), Riviera Maestri del Lavoro 24;

"Servizi/o": devono intendersi le attività ed i servizi, anche di natura intellettuale, erogati dal Fornitore a Sonepar e/o le prestazioni la cui esecuzione è affidata al Fornitore.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Le presenti CGA fissano i termini e le condizioni che si applicano agli Ordini in cui

Sonepar sia parte acquirente. Esse, insieme all'Ordine, costituiscono il Contratto tra le Parti; in caso di conflitto tra le disposizioni dell'Ordine e quelle delle CGA, prevalgono le disposizioni dell'Ordine.

2.2 Le presenti CGA annullano e sostituiscono eventuali precedenti accordi, sia scritti che verbali, tra le Parti. Il Fornitore accetta integralmente le presenti CGA e rinuncia a far valere nei confronti di Sonepar eventuali proprie condizioni generali di vendita o altre condizioni ovunque riportate. Pertanto, eventuali condizioni di vendita del Fornitore precedentemente accettate non saranno più riconosciute come in vigore né vincolanti.

2.3 Sonepar si riserva il diritto di apportare modifiche alle presenti CGA in qualsiasi momento. In tal caso Sonepar comunicherà al Fornitore le modifiche apportate con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche stesse. Il Fornitore entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra avrà facoltà di recedere dal Contratto, comunicando tale intenzione per iscritto a Sonepar. In caso di recesso ai sensi del presente articolo il Fornitore dovrà portare a termine le Forniture programmate fino alla data di entrata in vigore delle CGA modificate.

3. VALIDITÀ

3.1 Le presenti CGA sono valide ed efficaci tra le Parti a tempo indeterminato dal giorno della loro sottoscrizione e si applicano a tutti gli Ordini a partire da tale data. Le presenti CGA troveranno applicazione pur nell'ipotesi in cui vengano conclusi successivamente, con il medesimo Fornitore, contratti verbali, per lettera, e-mail o su altri stampati o comunque altrimenti. Pertanto, tutti gli ordini conferiti, anche verbalmente, da parte di Sonepar, sia direttamente, sia per tramite di suoi agenti o incaricati, si intenderanno, sempre soggetti alla disciplina delle presenti CGA. Le presenti CGA trovano applicazione anche nel caso in cui non vengano espressamente richiamate e/o sottoscritte nell'Ordine. Esse sono all'uopo pubblicate nel sito web di Sonepar.

Resta inteso che Sonepar non emetterà alcun Ordine e non assumerà alcuna obbligazione nei confronti del Fornitore in mancanza di previa sottoscrizione delle presenti CGA da parte del Fornitore.

4. IMPEGNI DEL FORNITORE

4.1 Il Fornitore si impegna a fornire a Sone-

par la Fornitura, trasferendone a Sonepar la piena proprietà:

- a) in conformità con i termini dell'Ordine;
- b) in conformità con i requisiti e le istruzioni di Sonepar come stabilito nell'Ordine o con le sue legittime aspettative e le istruzioni del Cliente;
- c) in conformità con tutti gli standard, le leggi, le normative e i regolamenti applicabili;
- d) esente da qualsivoglia diritto di terzi, nonché esente da vizi e difetti;
- e) regolarmente imballata secondo gli standard di settore e ogni legge e regolamento applicabile, in maniera adeguata a preservare i Beni e sufficiente a permettere lo scarico e l'ispezione in condizioni di sicurezza presso il luogo di consegna. Il Fornitore è responsabile per eventuali danni a materiali o articoli causati da imballo, imballaggio, inscatolamento o stoccaggio non corretto.

4.2 Il Fornitore dichiara di aver correttamente adempiuto a qualsivoglia obbligo relativo a questioni retributive o previdenziali dei propri dipendenti. Il Fornitore si obbliga inoltre a manlevare e tenere indenne Sonepar da ogni e qualsiasi costo o danno o passività derivante da eventuali controversie che possano insorgere sia direttamente con i dipendenti del Fornitore e di eventuali subfornitori, sia con gli enti previdenziali o assistenziali o con qualsiasi altra autorità per questioni inerenti e/o connesse e/o comunque originate dal rapporto con tali dipendenti o eventuali infortuni sul lavoro o danni in qualunque modo subiti dai dipendenti, nonché con riguardo a qualsivoglia danno procurato dai dipendenti a cose o persone, compresi tutti e ciascuno soggetto terzo ivi compresi i casi di dolo o colpa grave.

5. ORDINE

5.1 L'Ordine potrà essere trasmesso a mezzo e-mail, telefax, posta, corriere, o con qualsiasi altro mezzo atto ad esplicitare inequivocabilmente la volontà di Sonepar di effettuare l'Ordine. Sono, quindi, ammessi anche Ordini orali. L'Ordine si intenderà accettato e, quindi, il Contratto tra le Parti concluso, salvo comunicazione scritta in senso contrario che dovrà pervenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione da parte del Fornitore dell'Ordine. Inoltre, il Contratto potrà ritenersi concluso qualora il Fornitore abbia dato corso alla Fornitura e Sonepar accetti i Beni/Servizi consegnatigli dal Fornitore. Entro il termine di cui sopra, Sonepar avrà il diritto di revocare l'Ordine e nulla sarà dovuto da Sonepar al Fornitore.

6. VARIAZIONE D'ORDINE

6.1 Sonepar potrà emettere delle variazioni d'Ordine aggiungendo, rimuovendo o modificando l'intera Fornitura o parte della stessa. Se una richiesta di variazione dell'Ordine comporta una modifica del prezzo e/o delle consegne stabiliti nell'Ordine, o del tempo richiesto per l'esecuzione dei Servizi, le Parti dovranno trovare un nuovo accordo e formalizzarlo per iscritto. L'accettazione della variazione dell'Ordine da parte del Fornitore seguirà le stesse modalità previste all'art. 5 (Ordine). Resta inteso che anche in caso di variazione d'Ordine ai sensi del presente articolo le presenti CGA continueranno a trovare applicazione.

7. CONSEGNA DELLA FORNITURA

7.1 Ogni consegna deve essere accompagnata dalla relativa documentazione di consegna, ovvero la bolla di consegna che deve riportare almeno: a) i codici e la descrizione come da Ordine; b) la quantità in consegna; c) dettaglio e quantità dei colli; d) numero d'Ordine; e) commessa.

7.2 La consegna dovrà avvenire corredata di tutta la documentazione necessaria ed idonea al regolare utilizzo della Fornitura, compresa la rivendita ai Clienti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: manuali di istruzione, funzionamento, installazione ed assemblaggio, certificati di garanzia, etc.

7.3 I termini di consegna concordati tra le Parti e riportati nell'Ordine si intendono essenziali e vincolanti per il Fornitore e rappresentano una condizione determinante dell'Ordine. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia a Sonepar, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la consegna o la Fornitura entro i termini previsti e/o con le qualità richieste, senza esonero alcuno del Fornitore per le relative responsabilità.

7.4 Consegne o Forniture difformi dalle specifiche indicate negli Ordini di Sonepar sono ammissibili solo previo consenso scritto di Sonepar. Ciò comunque non esonera il Fornitore dalle relative responsabilità conseguenti al ritardo e/o alla difformità della prestazione prevista dal Contratto. Consegne o Forniture parziali non sono ammesse, salvo che non siano state preventivamente concordate tra le Parti.

7.5 Il luogo della prestazione è il luogo in cui la Fornitura dovrà essere consegnata secondo quanto previsto nell'Ordine. Il luogo di consegna deve intendersi tassativo e vincolante

per il Fornitore. Eventuali modifiche dovranno essere espressamente accettate per iscritto da Sonepar.

7.6 Previo accordo scritto con il Fornitore, Sonepar potrà variare il programma delle consegne, senza che ciò autorizzi il Fornitore a variare il prezzo della Fornitura oggetto dell'Ordine.

7.7 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo, non dovuta ad un Evento di Forza Maggiore di cui all'art 14 (Forza Maggiore) delle presenti CGA, rispetto ai termini concordati, o qualora consegna la Fornitura in luoghi e a soggetti diversi da quelli indicati da Sonepar, quest'ultima potrà:

- rifiutarsi di accettare la Fornitura;
- risolvere il Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- approvvigionarsi, previa comunicazione scritta, in tutto o in parte, presso fornitori alternativi, con facoltà di addebitare al Fornitore i maggiori oneri e costi da essa sostenuti, fornendone adeguata documentazione;
- in ogni caso, richiedere l'integrale risarcimento dei danni ed essere tenuta indenne e manlevata dal Fornitore per ogni e qualsivoglia richiesta, azione, danno, indennizzo o risarcimento, anche proveniente dal Cliente, attribuibile al ritardo del Fornitore o all'errato luogo di consegna.

L'accettazione incondizionata di una consegna di Beni o fornitura di Servizi tardive non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinuncia da parte di Sonepar ad eventuali richieste di risarcimento di danni.

7.8 Sonepar avrà diritto di compensare qualsiasi somma dovuta a qualsiasi titolo al Fornitore, anche per forniture diverse da quelle di cui all'Ordine, con le somme maturate a titolo di risarcimento del danno nell'esecuzione dell'Ordine o a qualsiasi titolo dovute dal Fornitore a Sonepar.

7.9 La proprietà dei Beni oggetto della Fornitura è trasferita in capo a Sonepar all'atto della consegna. Tuttavia, qualora i Beni contengano un software integrato in essi, la proprietà di tale software integrato non sarà trasferita in capo a Sonepar, ma il Fornitore dovrà concedere o – se del caso – far sì che il terzo titolare conceda a Sonepar e a tutti gli utenti un diritto d'uso per il mondo intero, irrevocabile perpetuo, trasferibile, non esclusivo, esente da royalties, del software integrato come parte integrante di tali Beni o a servizio degli stessi. A scanso di equivoci, il Fornitore non avrà alcun diritto di riserva della proprietà e il Fornitore conferirà un valido titolo

sui Beni, libero da vincoli o gravami.

8. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

8.1 La consegna o il pagamento della Fornitura di Beni non potrà essere considerata come accettazione della stessa da parte di Sonepar, che avrà a disposizione un tempo ragionevole per ispezionare, testare o riportare qualsiasi vizio o difetto al Fornitore e verificare la completezza e regolarità della Fornitura.

8.2 L'accettazione della Fornitura di Beni avverrà mediante sottoscrizione da parte di Sonepar della bolla di consegna con apposizione di data e timbro, soddisfatte le seguenti condizioni: a) apparente conformità della Fornitura; b) rilascio di tutti i documenti richiesti in relazione all'Ordine. L'accettazione secondo le modalità di cui al presente articolo deve sempre intendersi con riserva di Sonepar di un periodo di tempo di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla consegna per poter ispezionare/testare/riportare vizi o non conformità che non siano ragionevolmente rilevabili durante l'ispezione in sede di consegna.

8.3 Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla Fornitura fino a che questa sia accettata da Sonepar, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato. In ogni caso, l'accettazione non comporterà alcuna rinuncia di Sonepar ai diritti di legge o delle presenti CGA a favore di quest'ultima.

8.4 Faranno fede, ai fini di ogni azione, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da Sonepar in fase di accettazione dei Beni, ovvero dal Cliente in caso di consegna direttamente presso il Cliente in conformità all'Ordine.

8.5 Con riferimento alla Fornitura di Servizi, salvo quanto diversamente previsto negli Ordini, al completamento dei Servizi secondo le tempistiche concordate, le Parti redigeranno un verbale di verifica ed accettazione; in tale sede Sonepar denuncerà eventuali difformità riscontrate e, se del caso, le ragionevoli tempistiche entro le quali il Fornitore dovrà provvedere a porre rimedio a difformità/non conformità. Sonepar in ogni caso potrà sollevare eventuali contestazioni in relazione ai Servizi entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data del verbale di verifica e accettazione.

9. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

9.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di avere

la piena ed esclusiva proprietà della Fornitura e di avere la capacità di disporre. In difetto, il Fornitore manleverà e terrà indenne Sonepar da qualsiasi pretesa di terzi, e comunque presterà garanzia per evizione e rivendica come per legge.

9.2 Le persone che in esecuzione di un Ordine si rechino per conto del Fornitore presso una filiale o presso le sedi di lavoro di Sonepar, dovranno attenersi ai regolamenti ed alle indicazioni fornite da Sonepar.

9.3 Fatta salva l'applicazione dell'art. 1229 c.c., è esclusa qualsiasi responsabilità di Sonepar per incidenti a cose o persone che si verificano presso le filiali o presso le sedi di lavoro di Sonepar.

9.4 Materiali, componenti, contenitori, imballaggi, bobine e gabbie consegnati unitamente alla Fornitura restano di proprietà di Sonepar, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

9.5 Nella fornitura di Servizi, il Fornitore dovrà utilizzare beni venduti da Sonepar, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

9.6 Se il Fornitore è responsabile per l'installazione o la messa in funzione, e salvo che non sia diversamente concordato, saranno a carico del Fornitore tutti i costi connessi, come ad esempio le spese viaggio e di trasporto, la fornitura di attrezzi e rimborsi spese.

9.7 Se il Fornitore è responsabile per l'installazione o la messa in funzione dei Beni, e salvo che non sia diversamente concordato, dovrà fornire i Servizi tramite la sua impresa. Potrà subappaltare la fornitura di Servizi a terzi tassativamente solo previo consenso scritto di Sonepar e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti di Sonepar di tutte le attività del subappaltatore come se fossero state poste in essere dal medesimo Fornitore. Nel caso in cui richieda Servizi a terzi, il Fornitore si impegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cod. civ. a far incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui al presente documento.

9.8 Gli standard di prestazione desiderati da Sonepar, le configurazioni e gli scopi specificati dalla stessa, non esimeranno il Fornitore dal suo obbligo di fornire soluzioni tecnicamente prive di difetti ed economiche. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare Sonepar se gli standard di prestazione, le configurazioni o gli scopi di cui sopra siano in conflitto con tale soluzione, o se modifiche o

migliorie nell'oggetto o nello scopo della prestazione siano necessari o appropriati per altri motivi. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguiti senza la previa autorizzazione scritta di Sonepar non potranno essere adottati quale fondamento di pretese da parte del Fornitore.

10. PREZZO, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

10.1 In deroga a quanto previsto dall'art. 1510, 2° comma c.c., il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Salvo diverse pattuizioni effettuate per iscritto nell'Ordine, le condizioni di consegna e resa dei Beni devono intendersi effettuate DDP (Delivered Duty Paid) Incoterms 2020 ICC presso lo stabilimento di Sonepar Italia S.p.A. in Padova, Riviera Maestri del Lavoro 24.

10.2 Il prezzo è fisso ed invariabile per la durata dell'Ordine e non può essere modificato a causa di fluttuazioni delle valute e/o del prezzo dei materiali. Restano salve eventuali diverse pattuizioni scritte caso per caso tra le Parti. Il prezzo tiene conto di tutti gli elementi, materiali, componenti, contenitori, imballaggi, bobine e gabbie, costi di stoccaggio, costi di imballaggio, costi di spedizione, assicurazione, rischi, profitti e margini relativi all'Ordine. Nessun costo aggiuntivo può essere richiesto dal Fornitore. Eventuali costi supplementari saranno riconosciuti da Sonepar solo se preventivamente approvati in forma scritta.

10.3 Il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente a Sonepar ogni variazione di IBAN, banca d'appoggio, di sede legale o amministrative all'estero.

10.4 Valgono i termini e le modalità di pagamento indicati nell'Ordine, indipendentemente da eventuali consegne anticipate accettate per iscritto da Sonepar.

10.5 Il pagamento è subordinato al positivo controllo della fattura. Ai sensi della L. 205/2017, dal 1° gennaio 2019, il Fornitore presenta le fatture inviandole a Sonepar esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SdI), salvo le esclusioni soggettive del soggetto emittente previste dalla legge.

10.6 Le fatture dovranno contenere i seguenti elementi:
- numero d'Ordine;
- numero del documento di trasporto;
- codici, quantità e descrizione dei Beni;
- prezzo unitario e prezzo totale.

11. CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

11.1 Il Fornitore dichiara e garantisce la conformità quantitativa e qualitativa dei Beni oggetto della Fornitura, secondo quanto indicato nell'Ordine e nella bolla di consegna, che deve accompagnare ogni consegna e/o movimentazione della Fornitura. Il Fornitore dichiara e garantisce la conformità dei Servizi agli standard di settore e ai Service Level Agreement indicati nell'Ordine o in qualunque modo concordati tra le Parti.

11.2 Se, a seguito della verifica della Fornitura risulti che tutti o parte dei Beni sono difformi (i.e. prodotti diversi) rispetto a quanto ordinato, Sonepar potrà, a sua insindacabile scelta, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento dei Beni:

- respingere i Beni difformi e richiedere l'invio immediato dei Beni conformi all'Ordine, a spese e rischio del Fornitore;
- risolvere in tutto o in parte il Contratto.

11.3 Qualora dovesse rilevare una non conformità quantitativa, Sonepar avrà facoltà, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei Beni, di:

- accettare le differenze quantitative accertate, con conseguente modifica dei relativi prezzi;
- respingere la parte di Fornitura in eccedenza, con possibilità, qualora il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza al Fornitore a spese e rischio di quest'ultimo o addebitarne gli oneri di stock e le spese di immagazzinaggio;
- fatto salvo quanto previsto all'art. 7, chiedere al Fornitore di provvedere immediatamente all'invio della Fornitura mancante, restando inteso che ogni maggior onere o spesa rimane a carico del Fornitore, che provvederà all'invio di quanto mancante.

11.4 Salvo quanto diversamente previsto negli Ordini, al completamento dei Servizi, le Parti redigeranno un verbale di verifica ed accettazione, in occasione del quale Sonepar denuncerà eventuali difformità riscontrate e, se del caso, le ragionevoli tempistiche entro le quali il Fornitore dovrà provvedere a porre rimedio a difformità/non conformità. Sonepar in ogni caso potrà sollevare eventuali contestazioni in relazione ai Servizi entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data del verbale di verifica e accettazione.

12. GARANZIA -RECLAMI

12.1 Il Fornitore garantisce che le Forniture sono esenti da vizi e difetti, in ogni parte conformi a quanto richiesto da Sonepar nell'Or-

dine, alle normative applicabili ed alle specifiche tecniche previste e idonei allo scopo cui sono destinati. Tale garanzia viene prestata per 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla consegna a Sonepar, salvo diversi termini di garanzia concordati nell'Ordine. Restano salve tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della Fornitura.

12.2 Ai sensi dell'art. 1495, 1° comma c.c., il termine per Sonepar per denunciare vizi e difetti al Fornitore è di 60 (sessanta) giorni dalla loro scoperta o denuncia formale del Cliente, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge italiana o dall'Ordine. Il Fornitore rinuncia a qualsiasi contestazione, nonché a far valere la decadenza di Sonepar dalla garanzia e la prescrizione della relativa azione, in caso di ritardo nella notifica dei vizi e/o di decorso del termine per proporre l'azione di garanzia.

12.3 Qualora Sonepar dovesse riscontrare un vizio o difetto nella Fornitura, Sonepar lo comunicherà al Fornitore entro i termini di cui al punto 12.2 che precede. In tali casi, Sonepar avrà facoltà di:

- ottenere, a spese del Fornitore l'immediata riparazione o sostituzione della parte della Fornitura interessata o dell'intero lotto di cui fa parte, o richiedere nuovamente la prestazione del Servizio;
- chiedere una proporzionale riduzione del prezzo;
- respingere, a spese e rischio del Fornitore, l'intero lotto della Fornitura interessata, senza alcuna sostituzione, quando essa non abbia più utilità per il Cliente, o rifiutare la prestazione dei Servizi, con conseguente risoluzione del Contratto e restituzione del prezzo;
- in ogni caso, essere risarcito dei danni subiti in conseguenza del vizio e del difetto, ovvero far valere qualsiasi altro rimedio previsto dalla legge;

Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad eliminare i vizi o difetti dopo la richiesta di Sonepar, quest'ultima potrà provvedervi direttamente, anche tramite terzi, imputando tutti i costi e spese dell'intervento al Fornitore.

12.4 Qualora il Fornitore fornisca un prodotto sostitutivo di quello difettoso o viziato o fornisca nuovamente il Servizio, a partire dalla consegna dello stesso o dal verbale di accettazione del Servizio inizierà a decorrere un nuovo termine di decadenza e prescrizione della garanzia in relazione al Bene consegnato in sostituzione o riparato.

12.5 Sonepar potrà compensare le somme dovute a titolo di risarcimento del danno dal Fornitore con quelle dovute a quest'ultimo per le Forniture, e ciò anche ove il credito di Sonepar non sia certo, liquido ed esigibile.

12.6 Le Parti convengono che qualora Sonepar contesti la Fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospendere il pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente, con sentenza passata in giudicato, la regolarità e la fondatezza delle contestazioni. Il Fornitore non potrà pertanto agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da Sonepar gli interessi legali né quelli previsti dal D. lgs. n. 231/2002 s.m.i.

12.7 L'eventuale avvenuto pagamento della Fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di Sonepar di contestare la stessa e di ripetere il pagamento, oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento di tutti i danni subiti.

12.8 Nel caso di danni o costi subiti da Sonepar a causa dei prodotti difettosi o viziati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi di trasporto, spedizione, lavorazione, manodopera, montaggio, smontaggio, materiali o costi per ispezioni o verifiche, etc., tali spese saranno ad integrale carico del Fornitore.

12.10 Qualora la Fornitura risulti priva delle qualità e/o funzionalità promesse o essenziali per l'uso cui è destinata, Sonepar avrà diritto di chiedere la risoluzione dell'Ordine nelle fattispecie di cui all'art. 1497 c.c., secondo i termini di cui al presente articolo.

12.11 I rimedi e le garanzie previste nelle presenti CGA devono intendersi aggiuntivi e non sostitutivi di ogni altro rimedio/garanzia prevista per legge, anche a seguito di normativa sopravvenuta.

13 RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO E PROCEDURA DI RICHIAMO

13.1 Nel caso in cui venga esercitata, anche dal Cliente, nei confronti di Sonepar un'azione per responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e tenere indenne Sonepar da ogni e qualsivoglia richiesta, azione, danno, indennizzo o risarcimento.

13.2 In ogni caso, il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.

13.3 Il Fornitore avrà la possibilità di effettuare a propria cura e spese ogni azione di

richiamo relativa alla Fornitura, fermo restando che ogni e qualsivoglia costo o spesa relativi sono comunque ad integrale carico del Fornitore.

14 FORZA MAGGIORE

14.1 Le Parti non saranno responsabili per eventuali inadempimenti degli obblighi previsti dalle presenti CGA e/o dall'Ordine qualora l'esecuzione degli stessi fosse impedita dal verificarsi di eventi di forza maggiore ("Evento di Forza Maggiore").

14.2 Ai fini delle CGA e degli Ordini, per Evento di Forza Maggiore si intende ogni evento indipendente dalla volontà delle Parti, imprevedibile, inevitabile e al di fuori del ragionevole controllo della Parte interessata, la quale non possa superare tale evento nonostante ogni ragionevole sforzo e che sia tale da impedire l'adempimento delle sue obbligazioni, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: stato di guerra, terremoto, embargo, alluvione, rivoluzione, incendi, inondazioni, sabotaggi, terremoti, tempeste, epidemie.

14.3 In queste circostanze, la Parte colpita dall'Evento di Forza Maggiore invierà entro 48 (quarantotto) ore dal momento in cui l'Evento di Forza Maggiore si è verificato, un'apposita comunicazione all'altra Parte segnalando il verificarsi dell'evento, motivando dettagliatamente le cause e la portata dello stesso. La Parte interessata farà quanto possibile per minimizzare o eliminare gli effetti dell'Evento di Forza Maggiore e le Parti concorderanno in buona fede le misure e i provvedimenti da adottare e le relative modalità di esecuzione per cercare di riprendere la regolare esecuzione della Fornitura.

14.4 In ogni caso, le Parti concordano che non saranno considerati Evento di Forza Maggiore gli scioperi, ad esclusione di quelli a carattere nazionale non programmati, e gli inadempimenti di eventuali subfornitori/subappaltatori.

14.5 Qualora l'Evento di Forza Maggiore si protragga per oltre 45 (quarantacinque) giorni di calendario, ciascuna Parte potrà risolvere il Contratto con effetto immediato mediante comunicazione all'altra Parte da effettuarsi per iscritto.

15. SOSPENSIONE

15.1 Sonepar si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione dell'Ordine in qualsiasi momento per un termine non superiore a 30

Sonepar Italia S.p.a.

(trenta) giorni, senza obbligo di riconoscere alcun indennizzo o costo al Fornitore derivante da tale sospensione.

15.2 Qualora la sospensione dovesse eccedere il suddetto periodo, le Parti si incontreranno per concordare se proseguire o meno l'Ordine.

15.3 In ogni caso, è fatto salvo il diritto di Sonepar di sospendere i pagamenti ai sensi dell'art. 1460 c.c.

16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

16.1 Oltre ai casi eventualmente previsti in altre disposizioni delle presenti CGA, Sonepar si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con effetto immediato, mediante comunicazione a mezzo pec o tramite raccomandata a/r inviata al Fornitore di volersi avvalere della presente clausola, ove si verifichi uno dei seguenti eventi:

- a) il Fornitore sia divenuto insolvente o, a causa del peggioramento delle sue condizioni economico-finanziarie, sia venuta meno o risulti pregiudicata la capacità di eseguire l'Ordine;
- b) il Fornitore sia assoggettato ad una procedura di liquidazione, concordato, fallimento ovvero ad altra procedura concorsuale;
- c) il Fornitore abbia sospeso o ritardato, in tutto o in parte, la Fornitura a Sonepar o ai suoi Clienti salvo che non sia dovuto ad Eventi di Forza Maggiore;
- d) il Fornitore abbia interrotto, sospeso o ritardato i pagamenti a suo carico, salvo che non sia dovuto ad Eventi di Forza Maggiore;
- e) cessione/affitto, da parte del Fornitore, dell'azienda o del ramo d'azienda coinvolto nelle prestazioni cui il Fornitore è obbligato ai sensi del Contratto, mutamento della compagine sociale del Fornitore che comporti un cambio di controllo e/o trasferimento all'estero della sede legale e/o amministrativa;
- f) violazione di uno degli obblighi posti a carico del Fornitore dagli artt. 18 (assicurazioni), 19 (proprietà intellettuale), 20 (sicurezza di sostanze, miscele, prodotti e materiali), 21 (gestione rifiuti), 22 (salute e sicurezza) e 24 (export control);
- g) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 23;
- h) violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001, del Codice di Condotta Fornitori o del Codice Etico di Sonepar Italia S.p.A. o del Codice di Condotta del Gruppo Sonepar;
- i) nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la Fornitura e Sonepar non sia inte-

ressata ad un adempimento parziale; fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni connessi, collegati e conseguenti subito da Sonepar.

16.2 Restano salvi, in ogni caso, eventuali ulteriori diritti e azioni previsti per legge a favore di Sonepar.

17. DIRITTO DI RECESSO

17.1 Sonepar si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione con un preavviso di 20 (venti) giorni mediante comunicazione a mezzo pec o tramite raccomandata a/r inviata al Fornitore di volersi avvalere della presente clausola.

17.2 In questo caso, nulla sarà dovuto al Fornitore a titolo di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso. Sonepar dovrà corrispondere al Fornitore il prezzo di quanto già consegnato e rimborsare allo stesso eventuali costi e spese sostenuti fino a tale momento e documentati, in esecuzione dell'Ordine, con espressa rinuncia, da parte del Fornitore, di qualsivoglia richiesta di indennizzo e/o risarcimento, ivi incluse richieste di indennizzo per eventuali Ordini effettuati da Sonepar e non confermati.

17.3 In caso di esercizio del diritto di recesso, il Fornitore dovrà restituire a Sonepar ogni documento o materiale di Sonepar utilizzato in relazione all'Ordine.

18. ASSICURAZIONI

18.1 Il Fornitore si impegna a stipulare e a mantenere in essere a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, idonee polizze assicurative a copertura di tutti i rischi derivanti e in ogni caso connessi all'esecuzione dell'Ordine/Contratto.

Sarà facoltà di Sonepar richiedere, in ogni momento, di poter verificare l'esistenza della copertura assicurativa prevista ed eventualmente richiedere adeguamenti del massimale o delle condizioni di polizza.

19. PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

19.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i beni oggetto della Fornitura non sono stati e non saranno prodotti in violazione di diritti di privativa di qualunque tipo o genere (ivi inclusi diritti di brevetto, marchi, diritti d'autore) ed a chiunque appartenenti. Qualora Sonepar dovesse ricevere contestazioni, anche in sede giudiziaria, in relazione alla violazione

dei diritti sulla proprietà industriale o intellettuale relativi alla Fornitura, il Fornitore si obbliga ad intervenire, manlevando e tenendo indenne Sonepar da ogni e qualsivoglia richiesta, azione, danno, indennizzo, risarcimento o comunque conseguenza pregiudizievole derivante da rivendicazioni di terzi.

19.2 Eventuali disegni, descrizioni, calcoli, opere e tutto quanto eseguito dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività siano state subappaltate, per conto di Sonepar, saranno trasferiti in proprietà a quest'ultima, senza alcun obbligo di remunerazione, considerato che il compenso per la loro creazione si intende già considerato in quello riconosciuto a favore del Fornitore e di terzi per la loro realizzazione.

19.3 Sonepar potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione, liberi da ogni diritto o pretesa di terzi, tutti i risultati conseguiti nell'esecuzione della Fornitura, senza alcun corrispettivo per il Fornitore.

19.4 Eventuali invenzioni realizzate dal Fornitore in ragione della Fornitura, brevettabili o non brevettabili, saranno di esclusiva proprietà di Sonepar, senza alcun corrispettivo per il Fornitore.

19.5 Sonepar avrà il diritto di utilizzare il software e la relativa documentazione connessa alla Fornitura, secondo le caratteristiche della prestazione concordata e nei limiti di legge previsti per l'utilizzo di software e della documentazione.

19.6 Previo accordo tra le Parti, il Fornitore potrà autorizzare Sonepar a fare uso dei propri marchi, insegne e ditte per pubblicizzare, con qualsiasi forma, la vendita a terzi della Fornitura, in ogni caso, senza riconoscimento di alcun corrispettivo o altra spesa.

20. SICUREZZA DI SOSTANZE, MISCELE, PRODOTTI E MATERIALI

20.1 Il Fornitore dichiara e garantisce la conformità dei materiali forniti alle norme vigenti in materia di sicurezza dei prodotti oggetto della Fornitura, con particolare ma non esclusivo riferimento al Regolamento (CE) 1907/2006 e al Regolamento (CE) 1272/2008. Il Fornitore dichiara e garantisce che le sostanze, da sole o contenute in preparazioni o prodotti da esso inseriti nel processo di produzione in questione, sono state utilizzate in conformità con le disposizioni regolanti la loro registrazione, autorizzazione e restrizione.

21. GESTIONE DEI RIFIUTI

21.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di operare in piena conformità a tutta la normativa in materia di gestione dei rifiuti, con particolare ma non esclusivo riferimento al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

21.2 Il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire tramite operatori iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'opportuna categoria e il recupero o smaltimento degli stessi deve essere effettuato presso impianti autorizzati ai sensi della predetta normativa. I relativi costi sono già compresi e compensati dai prezzi contrattuali.

21.3 Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevare Sonepar da qualsiasi pretesa, richiesta, contestazione, richiesta di risarcimento danni dovesse pervenirgli da terzi o da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli a causa di o in connessione alla violazione del presente articolo.

22. SALUTE E SICUREZZA

22.1 La prestazione dei Servizi deve avvenire nel rispetto di tutti i requisiti in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione vigente oltre che delle specifiche tecniche di Sonepar ove riportate nell'Ordine o negli altri documenti consegnati al Fornitore insieme all'Ordine o successivamente. Il Fornitore adotterà tutte le misure e le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la salvaguardia dell'incolumità del personale nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di consentire l'effettuazione di ogni opportuno controllo, il Fornitore provvederà a dare a Sonepar comunicazione formale di qualsiasi infortunio/ incidente in cui dovesse incorrere il proprio personale, entro 24 (ventiquattro) ore dall'accadimento, precisandone circostanze e cause, tenendo informata Sonepar circa gli sviluppi relativi ad accertamenti ed indagini.

23. GLOBAL ANTITRUST AND FAIR COMPETITION

23.1 Le Parti agiranno quali operatori economici autonomi, liberi e indipendenti; in nessun caso, una Parte potrà agire in nome e per conto dell'altra.

23.2 In particolare, le Parti concordano specificamente che nell'ambito degli impegni assunti con le presenti CGA è espressamente escluso: i) ogni vincolo in merito alle attività

di rivendita della Fornitura; ii) ogni vincolo in merito a limiti territoriali nazionali ed internazionali; iii) ogni vincolo relativo a o afferente all'esclusiva; iv) ogni vincolo relativo a o afferente a volumi minimi di acquisto.

24. EXPORT CONTROL

24.1 Il Fornitore comprende, riconosce e accetta di rispettare tutte le leggi e regolamenti applicabili, incluse le misure restrittive di natura commerciale, economica o finanziaria o gli embarghi, compresa qualsiasi modifica agli stessi, imposte, amministrative o applicate di volta in volta da un'Autorità, inclusa quella degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Europea.

24.2 Sonepar non sarà responsabile ed il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne quest'ultima per ogni e qualsivoglia violazione alle predette leggi o regolamenti.

24.3 Il Fornitore garantisce la provenienza della Fornitura e si obbliga (i) ad informare Sonepar in relazione a documentazione/dichiarazioni dei prodotti relativi alla Fornitura obbligatori al fine dell'esportazione e (ii) a consegnare a titolo gratuito e rendere disponibile a semplice richiesta di Sonepar o del Cliente tutta la documentazione/ dichiarazioni di cui sopra con particolare riferimento a: a) dichiarazioni di origine MADE IN (non preferenziale); b) dichiarazioni di origine preferenziale; c) codici doganali; d) dichiarazioni di libera esportazione (DUAL-USE); e) dichiarazioni di conformità / schede tecniche; f) dichiarazioni REACH e RoHS; g) conflict minerals. A tale scopo, il Fornitore si relazionerà con Sonepar ovvero con il Cliente per i relativi rilasci.

24.4 Qualora il Fornitore non sia in grado di rilasciare i documenti sopra descritti relativi alla singola Fornitura, dovrà informare immediatamente Sonepar, che avrà facoltà di annullare l'Ordine.

24.5 La violazione anche di un solo degli obblighi del presente articolo, darà la facoltà a Sonepar di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

25. RISERVATEZZA

25.1 Il Fornitore si obbliga a mantenere confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche (comprese le informazioni che possono essere apprese da oggetti, documenti, o software e qualsiasi

altra informazione o esperienza) di cui venga a conoscenza in ragione della Fornitura, dell'Ordine e del Contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza ("Informazioni Riservate").

25.2 In relazione alle Informazioni Riservate il Fornitore si obbliga ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto, a non divulgarle e/o comunicarle a terzi diversi dai propri dipendenti, collaboratori, subfornitori direttamente coinvolti nell'esecuzione della Fornitura e nella misura strettamente necessaria all'esecuzione dell'Ordine, in tutto o in parte, in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto da parte di Sonepar.

25.3 Le Informazioni Riservate sono e restano di esclusiva proprietà della Parte che le ha rese disponibili all'altra e non potranno essere copiate, duplicate o utilizzate, nemmeno commercialmente, senza preventiva autorizzazione scritta della Parte interessata.

25.4 A richiesta di Sonepar, tutte le Informazioni Riservate comunicate dalla stessa, incluse le copie o registrazioni dovranno essere immediatamente restituiti o distrutti.

25.5 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, forniti da Sonepar, o sulla base di Informazioni Riservate di Sonepar, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori delle presenti CGA, né offerti o ceduti a terzi.

25.6 L'impegno di riservatezza continuerà anche successivamente alla risoluzione del Contratto tra le Parti, fino a quando, e nella misura in cui, le Informazioni Riservate non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui Sonepar rinunci per iscritto all'impegno di riservatezza.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI

26.1 Qualora Sonepar riveli dati personali al Fornitore, quest'ultimo dovrà rispettare le leggi e le norme sulla protezione dei dati personali applicabili ivi incluso il Regolamento UE 679/2016 per la protezione dei dati personali ("GDPR") e il D.lgs. 196/2003. Il Fornitore dovrà adottare le appropriate misure materiali, tecniche e organizzative per assicurare un livello di sicurezza dei dati personali appropriato al rispettivo rischio e alla capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.

26.2 Il Fornitore conviene di non negare o ritardare il proprio consenso a qualsivoglia modifica alla presente clausola che secondo il ragionevole parere di Sonepar o di una delle sue controllate sia necessario apportare per rispettare qualsivoglia legge o norma sulla protezione dei dati personali e/o linee guida o parere di qualsivoglia competente autorità e si impegna a recepire tali modifiche.

26.3 Il Fornitore prende atto che il trattamento dei dati personali in conformità al Contratto potrebbe richiedere la sottoscrizione di ulteriori accordi per il trattamento dei dati o per la protezione dei dati con Sonepar. Nella misura in cui tali accordi aggiuntivi non siano inizialmente conclusi quale parte del Contratto, il Fornitore dovrà, su richiesta di Sonepar, prontamente sottoscrivere tali accordi, come indicato da Sonepar e come richiesto da inderogabili norme di legge o da una competente autorità.

26.7 Il Fornitore garantisce che i propri sistemi e gli apparati utilizzati per l'erogazione dei Servizi sono dotati dei necessari dispositivi e presidi di sicurezza, hardware e software, atti ad assicurare, in funzione dell'evoluzione delle minacce, adeguati livelli di sicurezza logica, fisica e organizzativa delle informazioni. Pertanto, nel rispetto delle prescrizioni normative e degli accordi contrattuali, il Fornitore provvede al continuo adeguamento delle procedure e dei presidi di sicurezza che riterrà opportuni o necessari. In particolare, il Fornitore, per quanto di competenza ed ove previsto, si impegna, nel rispetto delle policies di Sonepar in tema di Cybersecurity, a sottoscrivere appositi allegati tecnici, anche riferibili a ciascun Servizio.

27. CESSIONE DELL'ORDINE E DEI CREDITI – SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

27.1 La cessione totale o parziale del Contratto è vietata al Fornitore, salvo preventiva autorizzazione scritta di Sonepar.

[luogo]_____ [data]_____

Il Fornitore [inserire denominazione sociale/ragione sociale]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., il Fornitore approva specificamente per iscritto i seguenti articoli:

3 (Validità); 4.2 (obblighi retributivi/previdenziali); 7 (Consegna); 9 (Modalità di esecuzione della Fornitura); 11 (Conformità della Fornitura); 12 (Reclami per vizi); 13 (Responsabilità da prodotto e procedura di richiamo); 14 (Forza Maggiore); 15 (Sospensione); 17 (Diritto di recesso); 19.1 (violazione diritti di privacy); 24 (Export control); 25 (Riservatezza); 27 (Cessione dell'Ordine e dei crediti – subappalto e subfornitura); 28 (D.lgs. 231/2001 - Codice Etico – Codice di Condotta- Codice di Condotta dei Fornitori); 29 (Legge applicabile - Foro competente).

[luogo]_____ [data]_____

Il Fornitore [inserire denominazione sociale/ragione sociale]

27.2 È fatto divieto al Fornitore di cedere totalmente o parzialmente, anche nell'ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare a seguito della Fornitura, salvo preventiva autorizzazione scritta di Sonepar.

27.3 Il Fornitore non potrà subappaltare il Contratto o parti dello stesso senza il previo consenso scritto di Sonepar; parimenti la subfornitura del Contratto o parti di esso è ammessa solo previa autorizzazione scritta da parte dei Sonepar.

28. D.LGS. 231/2001 – CODICE ETICO - CODICE DI CONDOTTA – CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

28.1 Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto 231") e si impegna a rispettarne i principi, ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 231 medesimo e/o idonei ad agevolare la commissione dei predetti reati. Il Fornitore riconosce che Sonepar dispone di un codice etico (il "Codice Etico"), pubblicato e consultabile sul sito www.sonepar.it, che contempla gli standard di condotta nelle operazioni con i partner commerciali e Sonepar si aspetta che questi ultimi si adeguino agli stessi standard. Il Fornitore dichiara, altresì, di conoscere il Codice di Condotta del Gruppo Sonepar (il "Codice di Condotta"), nonché le norme di comportamento anti corruzione in esso adottate e disponibile sul sito www.sonepar.it/integrity e si impegna a rispettare la normativa italiana ed internazionale relativa alla lotta e alla prevenzione della corruzione, al traffico di influenza e al riciclaggio, nonché ad adottare politiche e misure necessarie al fine di prevenire e impedire la corruzione così come al rispetto di ogni regolamento, normativa e legge recante disposizione sul controllo delle esportazioni. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad operare nel pieno rispetto del Codice di Condotta dei Fornitori di Sonepar il cui testo è pubblicato sul sito www.sonepar.it.

28.2 In caso di violazione o inosservanza, anche parziale, di tutti i principi suddetti, del Decreto 231, del Codice Etico, del Codice di Condotta e del Codice di Condotta dei Fornitori, Sonepar avrà la facoltà di dichiarare immediatamente risolto il Contratto con il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., trattandosi di un inadempimento grave del Fornitore, fatti salvi gli eventuali danni.

29. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

29.1 Le presenti CGA e gli Ordini sono regolati dalla Legge italiana, con espressa esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni.

29.2 Tutte le controversie derivanti da, o in ogni modo connessi a, le presenti CGA e gli Ordini saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Padova, con espressa esclusione di ogni altro Foro concorrente o alternativo.

30. CLAUSOLE FINALI

30.1 L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti CGA non comporterà l'invalidità delle altre disposizioni contenute in esse o negli Ordini, che rimarranno pienamente valide ed efficaci. In tali casi le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile lo scopo.

30.2 La mancata applicazione o il mancato esercizio di qualsiasi clausola delle presenti CGA o dell'Ordine non costituisce in alcun modo rinuncia a far valere tale clausola e non inficerà il diritto di far valere tale clausola o qualsiasi altra clausola contenuta nelle presenti CGA.

*Sonepar Italia S.p.A. Unipersonale
Condizioni Generali di Acquisto
versione dicembre 2021*

[timbro e firma legale rappresentante]

[timbro e firma legale rappresentante]